

ORDINANZA N. 06/2020

Il sottoscritto, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna;

Vista la legge n. 84 del 28.01.1994 di *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 4 comma 3 lett. d) ed e), 6 comma 4 lett. a), d) ed e), 8 comma 3 lett. g), m) ed n);

Visto il D.M. 06.04.1994 con il quale è stata individuata la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna;

Visto il D.M. n. 416/2016 del 01.12.2016 di nomina del sottoscritto Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale;

Visti il D.L. n. 6 del 23.02.2020, il D.P.C.M. 01.03.2020, il D.P.C.M. 08.03.2020, il D.P.C.M. del 09.03.2020, il D.P.C.M. dell'11.03.2020, il D.L. n. 18 del 17.3.2020, il D.P.C.M. del 22.03.2020, il D.L. n. 19 del 25.03.2020, il D.P.C.M. del 01.04.2020, il D.P.C.M. del 10.04.2020 e, da ultimo, il D.P.C.M. del 26.04.2020 tutti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che le suddette misure indicate nel D.P.C.M. dell'08.03.2020 sono state prorogate dapprima al 13.04.2020 (con D.P.C.M. del 01.04.2020), poi a tutto il 03.05.2020 (con D.P.C.M. del 10.04.2020) ed infine al giorno 17.05.2020 (con D.P.C.M. del 26.04.2020);

Considerato, in particolare, che il D.P.C.M. del 26.04.2020 dispone che dal prossimo 04.05.2020 sarà consentita la ripresa per alcune attività produttive espressamente indicate, tra le quali quelle collegate alla filiera della cantieristica navale rientranti nei codici ATECA 30 e 33;

Visto l'art. 2 comma 9 del D.P.C.M. del 26.04.2020 il quale dispone che *“le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020”*;

Visto il contenuto del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22.04.2020, con particolare riferimento al disposto del punto 1 lett. d) [per il quale *“sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio”*] ed e) [per il quale *“sono consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di ‘consegna di magazzino’ nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto”*];

Visto, altresì, il contenuto del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 28.04.2020 il quale, proprio in ragione dell'imminente riavvio delle attività produttive sopra richiamate, ha disposto che *"è consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio provinciale per raggiungere le imbarcazioni e i velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza del bene assicurando il rientro in giornata presso l'abitazione abituale"*, nonché che *"è consentito altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi"*;

Richiamato integralmente il contenuto della propria Ordinanza n. 01/2020 emessa in data 13.03.2020 dal sottoscritto Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale in forza della quale veniva disposto *"il divieto di accesso alle dighe foranee ed ai moli guardiani del porto di Ravenna fino alla vigenza delle misure contenute nel D.P.C.M. dell'08/03/2020, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) dello stesso (comprovate esigenze lavorative, di salute e situazioni di necessità)"*;

Visto il contenuto della propria ulteriore Ordinanza n. 04/2020 emessa in data 24.04.2020 con la quale, ferme restando le precedenti disposizioni, ha consentito l'accesso al Molo Dalmazia (guardiano sua) ed alla Diga foranea Sud (*"Zaccagnini"*) ai soli fini dello svolgimento delle attività indicate nel Decreto del Presidente della Giunta dell'Emilia-Romagna n. 66 del 22.04.2020;

Considerata la necessità di adeguare tali misure in relazione al contenuto del Decreto del Presidente della Giunta dell'Emilia-Romagna n. 73 del 28.04.2020, anche al fine di garantire la sicurezza delle zone di ormeggio delle imbarcazioni da diporto da danni che possono derivare a causa di eventuali carenze manutentive;

Considerato che l'accesso a tutte le zone ove sono ormeggiate le imbarcazioni è attualmente possibile anche unicamente tramite il Molo Dalmazia (guardiano sud);

Sentito il parere della Capitaneria di Porto di Ravenna;

ORDINA

1. E' confermato il divieto di accesso alle dighe foranee ed ai moli guardiani del Porto di Ravenna disposto con l'Ordinanza n. 1/2020 del 13.03.2020.
2. E' consentito l'accesso al Molo Dalmazia (guardiano sud) ai soli fini dello svolgimento delle seguenti attività indicate al punto 1., lett. d) ed e) del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 22.04.2020:
 - *"prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio"*;
 - *"nell'ambito dell'attività di cantieristica navale, l'attività di 'consegna di magazzino' nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse o comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto"*.

3. E' consentito l'accesso al Molo Dalmazia (guardiano sud) ai soli scopi indicati nel Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 28.04.2020 ovvero:
- *"è consentito lo spostamento individuale nell'ambito del territorio provinciale per raggiungere le imbarcazioni (omissis) di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene assicurando il rientro in giornata presso l'abitazione abituale";*
 - *"è consentito altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi".*
4. L'accesso e lo svolgimento delle attività concesse dovranno essere svolte con l'adozione delle misure igienico sanitarie descritte nell'Allegato 4 del D.P.C.M. del 26.04.2020.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e conserva la sua validità fino al prossimo 17.05.2020 e, comunque, fino alla vigenza delle eventuali ulteriori misure disposte all'Autorità governativa.

Ravenna, 30 aprile 2020

Il Presidente

Daniele Rossi



